

COMUNE di SEQUALS

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO

(Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizione dell'attività di estetista
- Art. 3 Definizione dell'attività di parrucchiere misto
- Art. 4 Requisiti professionali per l'attività di estetista
- Art. 5 Requisiti professionali per l'attività di parrucchiere misto
- Art. 6 Esercizio dell'attività
- Art. 7 Vendita di prodotti cosmetici
- Art. 8 Attività miste

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Art. 9 Autorizzazione comunale
- Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio
- Art. 14 Cessazione attività

TITOLO III – NORME IGIENICO SANITARIE

CAPO I – ATTIVITA' DI ESTETISTA

- Art. 15 Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 16 Requisiti igienici e superfici minime dei locali
- Art. 17 Norme generali di carattere igienico-sanitario
- Art. 18 Norme di sicurezza

CAPO II – ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

- Art. 19 Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 20 Requisiti igienici e superfici minime dei locali
- Art. 21 Norme generali di carattere igienico-sanitario
- Art. 22 Controlli sanitari del personale
- Art. 23 Smaltimento dei rifiuti

TITOLO IV – ORARI E OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE

- Art. 24 Disciplina degli orari e calendario dei giorni di apertura e chiusura
- Art. 25 Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 26 Controlli
- Art. 27 Sanzioni
- Art. 28 Abusivismo
- Art. 29 Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 30 Attuali autorizzazioni
- Art. 31 Abrogazione di norme precedenti
- Art. 32 Disposizioni finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 l'esercizio delle attività di estetista e di parrucchiere misto.
2. Non costituisce attività soggetta al presente regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (ad esempio: realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzano prestazioni applicative sulla persona.

Art. 2

(Definizione dell'attività di estetista)

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti, con esclusione delle prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
2. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Si ha attività di estetista anche con l'utilizzo di uno solo o più apparecchi di cui all'allegato A alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 3

(Definizione dell'attività di parrucchiere misto)

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile che di sesso femminile e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Art.4

(Requisiti professionali per l'attività di estetista)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:
 - a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
 - b) un atto di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
 - c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.
2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione e accertati dal Comune.
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

Art. 5

(Requisiti professionali per l'attività di parrucchiere misto)

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:
 - a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;
 - b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
 - c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.
2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione e accertati dal Comune.
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

Art. 6

(Esercizio dell'attività)

1. Le attività di estetista e/o di parrucchiere misto possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito; possono altresì essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Le imprese che intendono svolgere l'attività di estetista e/o parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute a iscriversi all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.) e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
3. Le imprese che intendono svolgere l'attività di estetista e/o parrucchiere misto in forma non artigiana sono tenute a iscriversi al Registro delle Imprese e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale e indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista e/o parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.
5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista e/o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche) salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.
6. I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o dipendenti per lo svolgimento di sole prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, sempre che tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

Art. 7

(Vendita di prodotti cosmetici)

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista e/o parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.).

Art. 8

(Attività miste)

1. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di impresa esercitata nella medesima sede, purché sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in forma societaria, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 10 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.
3. Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 9

(Autorizzazione comunale)

1. L'esercizio dell'attività di estetista e/o di parrucchiere misto è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. La domanda di autorizzazione, redatta in competente carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e numero di codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione dell'impresa individuale o della società che intende esercitare l'attività (partita Iva e sede legale);
 - c) ubicazione dei locali dove verrà esercitata l'attività, dichiarazione di disponibilità ed estremi del certificato di agibilità degli stessi;
 - d) data in cui si presume di iniziare l'attività;
 - e) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla legge 5 marzo 1990, n. 46.
3. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale di estetista e/o di parrucchiere misto ovvero qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa societaria di cui all'art. 10 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, dal legale rappresentante della società; l'impresa che sia in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 deve dichiarare all'atto della domanda che intende svolgere l'attività come impresa artigiana, impegnandosi a trasmettere al Comune il certificato di iscrizione all'A.I.A. entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
4. Qualora la domanda sia presentata da società artigiana, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta; nel caso di società non artigiana, deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda e che è in possesso della relativa qualificazione professionale.
5. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria dei locali in scala 1/100 completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
 - b) relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e le caratteristiche dell'impianto di ventilazione artificiale, se previsto;
 - c) documentazione attestante la qualificazione professionale di estetista e/o parrucchiere misto, come previsto dagli articoli 26 e 28 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, comprovante l'idoneità da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda o della maggioranza dei soci che esercitano professionalmente l'attività;

4. L'autorizzazione é necessaria anche per i trasferimenti di località o di ubicazione dell'esercizio.
5. Nel caso siano richieste autorizzazioni congiunte devono essere indicati i responsabili qualificati di ogni settore in possesso dei requisiti professionali.

Art. 10

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento:
- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale;
 - b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

Art. 11

(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)

1. In attuazione dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 si intende accolta la domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista e/o di parrucchiere misto, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione.
2. Quando la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e invitandolo a provvedere alla regolarizzazione entro un periodo non superiore a trenta giorni. In questo caso, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolare.

Art. 12

(Contenzioso)

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di sospensione o di revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13

(Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio)

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 14

(Cessazione attività)

1. La cessazione dell'attività di estetista e/o di parrucchiere misto è soggetta a comunicazione al Comune entro novanta giorni.

TITOLO III
NORME IGIENICO SANITARIE

CAPO I - ATTIVITA' DI ESTETISTA

Art. 15

(Accertamenti igienico-sanitari)

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

Art. 16

(Requisiti igienici e superfici minime dei locali)

1. Ferme restando le norme previste in materia di igiene dai regolamenti comunali, le indicazioni operative emanate dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", nonché le specifiche norme di legge, i locali da adibire all'attività di estetista, oltre a essere provvisti della certificazione di agibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore ai mt. 3 (tre). Deroghe motivate riguardo l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" al quale vanno direttamente richieste;
- b) aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi del volume d'aria dei locali per ora con controllo automatico della temperatura (caldo e freddo);
- c) illuminazione dei locali diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
- d) la superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con esclusione dei vani destinati a ingresso, servizi igienici, ripostigli, attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, deve essere di almeno mq. 5 (cinque) per ogni posto di lavoro (o cabina) con un minimo di mq. 15 (quindici) nel caso di posto unico; qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate nell'art. 32, comma 2, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 o presso un esercizio parrucchiere misto, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, della predetta legge, la superficie minima dovrà essere di almeno mq. 10 (dieci) da calcolarsi separatamente dai locali destinati rispettivamente all'attività per la vendita dei prodotti cosmetici e dall'esercizio dell'attività di parrucchiere misto;
- e) pavimentazione realizzata in materiale liscio, unito, facilmente lavabile e disinfettabile; le pareti dovranno essere dipinte con pitture lavabili o rivestite con materiale liscio, unito, facilmente lavabile e/o comunque di facile pulizia;
- f) lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda;
- g) gli arredi saranno realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da consentire una facile pulizia; le eventuali superfici in legno dovranno essere opportunamente trattate per consentire le operazioni di pulizia;
- h) idonei armadietti chiudibili dovranno essere previsti per la biancheria pulita che sarà utilizzata per ogni singolo cliente; dovrà essere disponibile almeno un recipiente con chiusura per la collocazione della biancheria sporca;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di un sufficiente numero di contenitori, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere smaltiti secondo le norme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi in materia;
- l) le zone destinate allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica e di parti del corpo diverse dalla testa e dal collo, dovranno essere separate dal resto dell'esercizio mediante setti divisorii di materiale liscio,

facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza di mt. 2 (due) dal pavimento e dotata di lavapiedi fisso con acqua calda e fredda;

m) all'interno dei locali dovranno essere disposti idonei vani, ricavati anche mediante separazione con pareti mobili o di arredo, opportunamente ventilati, a uso spogliatoi per il personale addetto e un ripostiglio per i materiali di pulizia e per i rifiuti;

n) il limite di superficie di cui alla lettera d) del presente articolo, non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa;

o) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insediano in edifici costruiti dopo il 9 gennaio 1989, devono essere adeguate alle norme previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successivo decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 sui portatori di handicap;

p) a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le attività artigianali di estetista, svolte dal titolare dell'azienda anche coadiuvato dai propri familiari o con un numero di addetti, appartenenti allo stesso sesso, inferiore a 10 (dieci), devono avere a disposizione, all'interno dell'esercizio, un servizio igienico con antilatrina, utilizzabile anche dal pubblico, dotato dei mezzi individuali per la pulizia e l'asciugatura delle mani; per le attività di estetista dove esiste la presenza di dipendenti di sesso diverso, fino a un numero complessivo superiore alle 10 (dieci) unità, deve essere prevista la realizzazione di servizi igienici, divisi per sesso, utilizzabili anche dal pubblico, con antilatrina e dotati dei mezzi individuali per la pulizia e l'asciugatura delle mani; quando all'interno dell'esercizio siano presenti attrezzature, quali vasche per idromassaggio, lettini solari a raggi UV-A, o vengano eseguiti massaggi con varie sostanze oleose consentite, dovrà essere prevista la realizzazione di almeno una doccia con adeguato antivano a uso di spogliatoio.

Art. 17

(Norme generali di carattere igienico sanitario)

1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.

2. Devono inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni impartite, di volta in volta, dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";

b) gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"; durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;

c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata e accuratamente disinfettata;

d) per lo spargimento di talco si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori;

e) eventuali spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;

f) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1976 e successive modificazioni e alle direttive CEE;

g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata e abbondante dell'ambiente;

h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili dovrà essere evitato che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;

i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopravveste (camice o giacca) pulita, essere munito di libretto di idoneità

sanitaria in regola, rinnovato annualmente e tenuto presso l'esercizio a disposizione degli addetti ai controlli; l'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione;

l) il titolare dovrà segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" sospetti casi di malattie quali tigna, pediculosi, scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni prodotti, presumibilmente, dall'uso di tinture e altri prodotti cosmetici.

3. Restano ferme le norme concernenti i requisiti igienico-sanitari dei locali eventualmente contenute nei regolamenti comunali d'igiene e le indicazioni emanate dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

Art. 18

(Norme di sicurezza)

1. Nei locali di lavoro l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme C.E.I. e comunque dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

2. Tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alle norme C.E.I. e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e successive modifiche e integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

3. Per quanto non contenuto nel presente regolamento devono essere osservate tutte le norme di sicurezza e igiene del lavoro contenute nelle normative di riferimento e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni.

CAPO II - ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

Art. 19

(Accertamenti igienico-sanitari)

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

Art. 20

(Requisiti igienici e superfici minime dei locali)

1. L'attività di parrucchiere misto disciplinata nel presente regolamento deve essere svolta in locali separati da altre attività, salvo quanto previsto dall'art. 8.

2. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto devono avere una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro più mq. 5 per ogni posto aggiuntivo, calcolata al netto delle superfici dei servizi igienici e dell'antibagno, ripostigli, sala di attesa, ecc.

3. Devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

a) i locali di lavoro nei quali siano impiegati più di 5 (cinque) dipendenti, escluso il titolare e/o il legale rappresentante, devono avere altezza interna netta non inferiore a mt. 3 (tre), aerazione naturale pari a 1/20 della superficie del pavimento o mezzi totalmente sussidiari di ventilazione che garantiscano almeno tre ricambi d'aria/ora del volume complessivo del locale con controllo automatico della temperatura (caldo-freddo), illuminazione naturale pari a 1/10 della superficie del pavimento; deroghe riguardanti l'altezza possono essere rilasciate di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" al quale vanno direttamente richieste;

b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile per permettere la lavatura e la disinfezione complete;

c) le pareti, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile;

d) il locale deve essere fornito di acqua corrente e di lavabi fissi;

- e) la zona destinata allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica deve essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio e facilmente lavabile fino all'altezza di mt. 2 dal pavimento e dotato di un lavapiedi fisso;
- f) l'esercizio deve essere dotato di un sufficiente numero di contenitori a tenuta, idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti;
- g) l'esercizio deve essere dotato di armadio idoneo a contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;
- h) l'esercizio deve essere dotato di idonei vani, eventualmente ricavati anche mediante separazione con pareti di arredo, a uso spogliatoi per il personale addetto e a uso ripostiglio per il materiale di pulizia e di rifiuto; le superfici sono calcolate separatamente da quelle previste dal secondo comma del presente articolo;
- i) per le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insediano in edifici costruiti dopo il 11 agosto 1989, i locali devono essere realizzati secondo le norme previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successivo decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 relativi al superamento delle barriere architettoniche;
- l) a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le attività artigianali di parrucchiere misto, svolte dal titolare dell'azienda anche coadiuvato dai propri familiari o con un numero di addetti inferiore a 10 (dieci) devono avere a disposizione, all'interno dell'esercizio, due servizi igienici con regolamentare antilatrina munita di lavabo, rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido e asciugamani a perdere, utilizzabili sia dai dipendenti che dal pubblico; quando l'attività di parrucchiere misto è rivolta a uno solo dei sessi, il numero dei servizi igienici è ridotto a uno; per le attività di parrucchiere misto dove esiste la presenza di addetti e dipendenti superiore a 10 (dieci) unità, deve essere prevista la presenza nell'esercizio di servizi igienici, divisi per sesso, con regolamentare antilatrina munita di lavabo, rubinetto a comando non manuale, dosatori di sapone liquido e asciugamani a perdere, utilizzabili sia dai dipendenti che dal pubblico; deve essere previsto uno spogliatoio per il personale;
- m) l'impianto elettrico deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme C.E.I. e comunque dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

Art. 21

(Norme generali di carattere igienico – sanitario)

1. Nell'esercizio dell'attività di parrucchiere misto, gli addetti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) i locali e le attrezzature devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo le indicazioni che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" impartirà di volta in volta;
 - b) gli strumenti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere immersi in soluzioni disinfettanti o trattati con altro procedimento di disinfezione o sterilizzazione ritenuto idoneo dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"; durante l'uso vanno ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
 - c) dopo la rasatura della barba deve essere data al cliente la possibilità di lavarsi con acqua corrente e la superficie rasata deve essere disinfettata con idonei preparati;
 - d) per lo spargimento di talco si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori; le spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
 - e) nei sedili provvisti di poggia testa si deve provvedere per ogni cliente alla sostituzione del telo o della carta;
 - f) tinture, fissatori ed altri preparati simili non possono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e devono rispondere ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 18 giugno 1976 e successive modificazioni e alle direttive CEE;
 - g) qualora nel corso di procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione immediata ed abbondante dell'ambiente;
 - h) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'ambiente vengano accese fiamme o si fumi;

- i) nell'esercizio dell'attività il personale addetto deve osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie in vigore, indossare idonea sopraveste (camice o giacca) di colore chiaro, pulita ed essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente; l'anno decorre dalla data dell'ultima vidimazione;
- l) il titolare deve segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" sospetti casi di tigna, pediculosi o scabbia dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ed eventuali danni presumibilmente conseguenti l'uso di tinture e altri prodotti di cosmesi.

Art. 22

(Controlli sanitari del personale)

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto, non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" abbia accertato e certificato l'idoneità fisica all'attività.
2. Tale accertamento deve essere annualmente rinnovato e l'esito annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli.
3. Le visite periodiche di cui ai commi precedenti sono valide ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

Art. 23

(Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire mediante conferimento al servizio di nettezza urbana.

TITOLO IV

ORARI E OBBLIGHI DI ESPOSIZIONE

Art. 24

(Disciplina degli orari e calendario dei giorni di apertura e chiusura)

1. Gli esercizi di estetista e/o di parrucchiere misto osservano gli orari giornalieri e il calendario dei giorni di apertura e chiusura determinati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria.
2. L'orario di apertura e chiusura prescelto deve essere comunicato al Comune ed esposto in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

Art. 25

(Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico sanitarie)

1. È fatto obbligo di esporre, all'interno del locale in luogo ben visibile ai clienti, l'autorizzazione, le norme igienico sanitarie e le tariffe praticate.

TITOLO V
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 26

(Controlli)

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della forza pubblica e il personale di vigilanza igienico sanitaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 27

(Sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla specifica legge di settore, si applicano le disposizioni contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali".

Art. 28

(Abusivismo)

1. Fatta salva ogni altra sanzione prevista dalla legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.
2. Decorsi 10 (dieci) giorni dall'intimazione, qualora non venga eseguito, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 29

(Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazioni comunale è sospesa qualora:
 - l'attività sia svolta in contrasto con le disposizione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e del presente regolamento;
 - l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma artigiana, non provveda, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione all'A.I.A.
 - l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma non artigiana, non provveda entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle imprese.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.
3. L'autorizzazione è inoltre revocata qualora il titolare o il socio partecipante o il direttore dell'azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. La sospensione e la revoca devono essere adottate dopo diffida ad adempiere entro un termine prefissato.
5. La sospensione e la revoca non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27.
6. Viene pronunciata la decadenza dell'autorizzazione:
 - a) in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni;
 - b) nel caso di mancata attivazione dell'esercizio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione.
7. Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Comune può prorogare il termine di attivazione dell'azienda o autorizzarne la sospensione dell'attività.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Attuali autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21 per l'esercizio dell'attività di estetista si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di estetista di cui all'art. 25 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 come disciplinata dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 come disciplinata dal presente regolamento.
3. Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, i titolari degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti ad adeguarsi alle norme in esso contenute, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Titolo III.
4. Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie, in dipendenza di prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", il Comune assegnerà un termine non superiore a sei mesi, prorogabile, a richiesta di parte, per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.
5. Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di trenta giorni e la successiva revoca.

Art. 31

(Abrogazione di norme precedenti)

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, i regolamenti adottati con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 16 e 17 in data 3 luglio 2001.

Art. 32

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.